

DELIBERAZIONE N. 1123 DEL 02/11/2021	
<p>OGGETTO: Insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma - Presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021 di nomina della Dottoressa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma e del relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto il 29.10.2021.</p>	
<p>Esercizi/o 2021/2022/2023/2024 - conto 509030101</p> <p>Centri/o di costo .</p> <p>- Importo presente Atto: € 464.811,21</p> <p>- Importo esercizio corrente: € 25.822,84</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € .</p> <p>- Utilizzato: € .</p> <p>- Residuo: € .</p> <p>Autorizzazione n°: 2021/138302.1997</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli</p>	<p>Il Direttore Generale</p> <p>Dott.ssa Marina Cerimele</p> <p>Proposta n° DL-1163-2021</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Non necessario</p> <p>Data 02/11/2021</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO Branka Vujovic</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Non necessario</p> <p>Data 02/11/2021</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 02/11/2021 Non necessario</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone data 02/11/2021 Non necessario</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allegato: Dichiar. insussist. cause di inconfiribilità. Pag. 3 - Allegato: Decreto Regione. Pag. 5 - Allegato: Contratto D.G. Pag. 7 	

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Vista la delibera della Giunta Regionale n. 437 del 2 luglio 2019;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021, di nomina della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (all. 1);
- Precisato che il contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato tra il Presidente della regione Lazio e la Dott.ssa Marina Cerimele prevede la decorrenza dell’incarico dal 2 novembre 2021 con durata di anni tre.
- Considerato che il citato Decreto prevede che:
- la verifica dell’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell’incarico in capo alla Dott.ssa Marina Cerimele ha avuto esito positivo;
 - il rapporto di lavoro si instaura all’esito della sottoscrizione del contratto di prestazione d’opera intellettuale di durata triennale in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 502/1992, dalla legge regionale n. 18/1994 e dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i. con decorrenza stabilita nel contratto stesso;
 - i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per il periodo di svolgimento dell’incarico;
- Ravvisata la necessità in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021 di dare atto dell’insediamento e dell’assunzione in carica della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri con decorrenza dal 2 novembre 2021.

Delibera

Per le motivazioni esposte in narrativa e che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- di prendere atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021, recante “nomina del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) e ritiro del Decreto T00195 del 15 ottobre 2021”, allegato quale parte integrante e sostanziale dal presente provvedimento (all. 1), con cui la Dott.ssa Marina Cerimele, nata a Roma il 15.03.1959 viene nominata Direttore Generale degli I.F.O.;
- di dare atto dell’insediamento ed assunzione in carica della Dott.ssa Marina Cerimele, quale Direttore Generale degli I.F.O., per la durata di anni tre, con decorrenza dal 2 novembre 2021;
- di prendere atto che il trattamento economico, omnicomprensivo, per il Direttore Generale di questi Istituti è stato contrattualmente determinato in euro 154.937,07 annui, al lordo di oneri e ritenute di legge, come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta Regionale, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare;
- di dare atto che i costi derivanti dal predetto incarico di Direttore Generale verranno registrati sui competenti bilanci di esercizio di IFO nei rispettivi conti;
- di demandare alla UOC Risorse Umane e Contenzioso gli adempimenti conseguenti e relativi al trattamento economico e previdenziale del Direttore Generale;
- di dare mandato alla UOC Affari Generali di curare i successivi adempimenti inerenti le comunicazioni conseguenti l’adozione del presente atto ai competenti Enti, Organi e Uffici statali e regionali interessati;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Marina Cerimele

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Direzione Regionale: SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. T00200 del 29/10/2021

Proposta n. 38620 del 22/10/2021

Oggetto:

Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri (IFO) e ritiro del Decreto T00195 del 15 ottobre 2021

Copia

Estensore

FRANCIA CARLO
_____ firma elettronica _____

Responsabile del Procedimento

FRANCIA CARLO
_____ firma elettronica _____

Il Dirigente d'Area

E. ALIMENTI
_____ firma digitale _____

Il Direttore Regionale

M. ANNICCHIARICO
_____ firma digitale _____

L' Assessore

D'AMATO ALESSIO
_____ firma digitale _____

OGGETTO: Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri (IFO) e ritiro del Decreto T00195 del 15 ottobre 2021

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria;

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1044 del 30.12.2020, recante: *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione socio sanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni. Approvazione schema di contratto”* con la quale è stato conferito, al dott. Massimo Annicchiarico, l'incarico di Direttore della direzione regionale Salute e Integrazione socio sanitaria;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 3, commi 6 e 11 e 3bis, commi 3 e 11;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 31 maggio 2001, n.319, concernente, tra l'altro, il trattamento economico del direttore generale delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere;
- la legge regionale 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);
- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) che disciplina, tra l'altro, le modalità per la formazione dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1) nonché il procedimento di conferimento degli incarichi da parte delle regioni (articolo 2);

PRESO ATTO che

- l'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. prevede che *“Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*
 - a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con*

- abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*
- b) *coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*
 - c) *coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
 - d) *coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”;*
- l'articolo 8, comma 1ter della legge regionale n. 18/1994 prevede che “*Non possono essere nominati direttori generali coloro che rientrano nelle fattispecie elencate nell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), non può essere nominato direttore generale chi, ritenuto responsabile di condotte dolose, sia omissive che commissive, sia stato condannato dalla Corte dei conti, anche con sentenza non definitiva”;*

DATO ATTO che, come disposto dal citato d.lgs. 171/2016, le Regioni nominano i direttori delle aziende ed enti del servizio sanitario esclusivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale e che tale elenco è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 12 febbraio 2018 ed è costantemente aggiornato dal Ministero stesso;

DATO ATTO, ai fini della procedura regionale prevista dall'art. 2 del suddetto d.lgs. 171/2016, dei seguenti provvedimenti adottati dalla Regione Lazio:

- la determinazione n. G04952 del 3 maggio 2021 e s.m.i., con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto del Presidente n. T00119 del 3 giugno 2021, con il quale è stata costituita la Commissione di esperti per la selezione dei soggetti idonei al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico”;
- la determinazione dirigenziale n. GR3906-004 del 23 agosto 2021 che, in esito ai lavori della commissione, ha preso atto della composizione delle rose di candidati idonei alla nomina in qualità di Direttore generale delle aziende indicate nell'avviso pubblico;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal citato d.lgs 171/2016, l'ultimo capoverso del Decreto del Presidente n. T00023 dell'8 febbraio 2019 prevede che “*le rose di nominativi dei candidati idonei per ciascuna Azienda, all'esito dei lavori della Commissione di Esperti, saranno pubblicati sul sito internet regionale unitamente al curriculum vitae e avranno validità temporale di tre anni dalla pubblicazione ai fini dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi di direttore generale per ciascuna azienda cui sono riferite”;*

PRESO ATTO che con nota prot. n. 731794 del 16 settembre 2021, il Presidente della Regione Lazio ha dato mandato alle strutture regionali competenti di predisporre gli atti necessari per la nomina della dottoressa Marina Cerimele, quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri, per un periodo di anni tre;

DATO ATTO che:

- la dott.ssa Marina Cerimele, nata a Roma (RM) il 15 marzo 1959, è presente tra gli idonei nella rosa dei candidati con professionalità maggiormente aderente con l'incarico di Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri, approvata con la citata determinazione dirigenziale GR3906-004 del 23 agosto 2021 - a seguito dell'esperimento della procedura di cui all'art. 2 del d. Lgs. 171/2016, tra i direttori generali iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 del citato n. D. Lgs. 171/2016 - il cui elenco è allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale
- la valutazione curriculare e l'esperienza maturata dalla stessa dott.ssa Marina Cerimele quale direttore generale hanno potuto dare evidenza della solida competenza ed esperienza manageriale acquisita;

VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

TENUTO CONTO che, ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento ha avviato le procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Cerimele e, in particolare:

- con nota prot. n. 744332 del 21 settembre 2021 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il certificato del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;
- con nota prot. n. 744282 del 21 settembre 2021 è stato richiesto alla Corte dei Conti sez. giurisdizionale del Lazio, il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di sentenze di condanna anche non definitive, per condotte dolose, sia omissive che commissive;
- tramite il sito del Ministero dell'Interno è stata consultata l'Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- tramite il sito del Senato della Repubblica è stato consultato l'elenco storico dei Parlamentari della Repubblica;

DATO ATTO che con nota prot. n. 836703 del 18 ottobre 2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha inviato il certificato n. 125382/2021/R del casellario giudiziale nonché il certificato dei carichi pendenti;

DATO ATTO che con nota prot. 768550 del 28 settembre 2021 la Procura della Repubblica Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti ha inviato la verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e che la stessa ha dato esito favorevole relativamente l'assenza di condizioni e fatti da atti preclusivi al conferimento dell'incarico;

ATTESO l'esito favorevole delle attività di verifica relativamente all'assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell'incarico;

VISTA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 2 luglio 2019, con la quale è stato approvato il nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 521 del 30 luglio 2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai direttori generali all'atto della stipula del contratto;

CONSIDERATO che l'individuazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale all'atto della stipula del contratto e la successiva verifica del raggiungimento degli stessi dovrà essere effettuata

dalla Regione trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina nel rispetto della normativa vigente per i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche;

RITENUTO di nominare, la dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri;

RITENUTO di dover ritirare il decreto T00195 del 15/10/2021 "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri" in quanto la proposta, per mero errore, non è stata sottoposta al preventivo parere della commissione consiliare permanente;

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare permanente nella seduta del 25 ottobre 2021 n. 76;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di nominare la dott.ssa Marina Cerimele, nata a Roma (RM) il 15 marzo 1959, già presente nelle rose di candidati di cui alla determinazione dirigenziale GR3906-004 del 23 agosto 2021, secondo l'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri, per la durata di anni tre;
- che il rapporto di lavoro si instaura all'esito della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale di durata triennale in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 502/1992, dalla legge regionale n. 18/1994 e dal DPCM n. 502/1995 e s.m.i, con decorrenza stabilita nel contratto stesso;
- che i costi derivanti dal contratto graveranno sul bilancio dell'IRCCS in oggetto per il periodo di svolgimento dell'incarico.
- di ritirare il decreto T00195 del 15/10/2021 "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Fisioterapici Ospitalieri"

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

**DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ DA RENDERE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO**

(ART. 20, COMMA I, DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013 N. 39)

Il/La sottoscritto/a MARINA CERIRELE

nato/a a ROMA

il 15-03-1959

➤ dipendente di ruolo della Regione o di altra pubblica amministrazione (specificare l'amministrazione di appartenenza) ASL ROMA 2

ovvero

➤ non munito della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendente di pubbliche amministrazioni

in relazione all'incarico di DIRETTORE GENERALE IFO

consapevole:

- ✓ delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000;
- ✓ che la presente dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- ✓ che ogni dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 20, comma 5;
- ✓ della nullità dell'atto di conferimento dell'incarico adottato in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 39/2013 e del relativo contratto, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 39/2013;
- ✓ dell'obbligo per il soggetto che svolga incarichi accertati come incompatibili di optare, su diffida del RPC, tra i due incarichi nei 15 giorni previsti dalla legge;
- ✓ che lo svolgimento di incarico in situazione di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del contratto di lavoro decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all'interessato da parte del RPC dell'insorgere della causa di incompatibilità;

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:

✓ di non aver subito condanna, anche non definitiva, o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, riportati nella nota I (dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, interni ed esterni) – art. 3

ovvero di aver subito le seguenti condanne:

*Cerirele*¹

di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e ricoperto cariche (nota 2) in enti di diritto privato regolati o finanziati (nota 3) dalla Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni**) – art. 4, comma 1

di non avere, nei due anni precedenti, svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dalla Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali esterni**) – art. 4, comma 1

di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della Giunta o del Consiglio Regionale della Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali**) – art. 7, comma 1

di non essere stato nell'anno precedente componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali**) – art. 7, comma 1

di non essere stato nell'anno precedente presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico (nota 4) da parte della Regione Lazio ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al punto 5 (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali**) – art. 7, comma 1

(Le inconferibilità di cui al citato art. 7, comma 1, non si applicano ai dipendenti della Regione Lazio che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi)

- di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di non trovarsi, alla data odierna, in alcuna di esse ed, in particolare:

di non svolgere incarichi o ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Lazio**) – art. 9, comma 1

di non svolgere in proprio un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali**) – art. 9, comma 2

di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice**) – art. 11, comma 1


di non ricoprire:

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio.

b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio;

c) la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi amministrativi di vertice**) – art. 11, comma 2

di non ricoprire la carica di componente dell'organo di indirizzo nella Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni**) – art. 12, comma 1



di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni**) – art. 12, comma 2

di non ricoprire:

a) la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione Lazio;

b) la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Lazio;

c) la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Lazio (**dichiarazione da rendere in caso di incarichi dirigenziali, interni e esterni**) – art. 12, comma 3

- di non svolgere, alla data odierna, nessun incarico e non ricoprire alcuna carica;

- ovvero di svolgere, alla data odierna, i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche:

1. _____

2. _____

- di aver svolto negli ultimi due anni i seguenti incarichi e/o ricoperto le seguenti cariche:

1. DIRETTORE SANITARIO ASL ROMA 2 dal 1° gennaio 2016

2. _____

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, dandone immediato avviso alla Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di presentazione annuale della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

- di essere informato/a che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Lazio.


Dichiara, inoltre, di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:

curriculum vitae in formato europeo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione;

copia del documento di identità in corso di validità.

Roma, 12-10-2021


(firma)

N.B. Barrare il numero e/o la lettera corrispondenti all'incarico per il quale si rende la dichiarazione

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 3 bis, comma 8;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.);

VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; Istituzione della Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 8;

VISTA la DGR n. 521 del 30/07/2019, con la quale sono stati approvati gli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali all'atto della stipula del contratto di prestazione d'opera;

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. T00200 del 29 ottobre 2021, alla nomina della Dott.ssa Marina Cerimele quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modifiche, sono stati regolamentati i contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, dei direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 574 del 7 ottobre 2016, sono state approvate, nell'allegato B, le fasce di trattamento economico spettanti ai direttori generali delle Aziende sanitarie del Lazio;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 2 luglio 2019, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che la dott.ssa Marina Cerimele ha accettato la nomina ed ha prodotto l'autocertificazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative, di incompatibilità e di inconferibilità con la nomina a direttore generale previste dal d.lgs 39/2013, dall'articolo 3, comma 11, del d.lgs 502/1992 e dall'articolo 8, comma 1 ter, della l.r. 18/1994, come da ultimo modificato dalla l.r. 7/2014, conservata agli atti della struttura competente per materia;
- che all'atto della stipula del presente contratto vengono assegnati gli obiettivi di cui all'allegato 1, che costituiscono parametro per la valutazione prevista dall'articolo 2, comma 4 del d. lgs. 171/2016;



TUTTO CIO' PREMESSO

Tra

- La Regione Lazio (in proseguo Regione), rappresentata dal dott. Massimo Annicchiarico, nato a Taranto il 10/09/1958, in qualità di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria, domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, codice fiscale 80143490581

e

- La dott.ssa Marina Cerimele nata a Roma (RM) il 15 marzo 1959,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

1. La Regione conferisce l'incarico di direttore generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con sede in Roma alla dott.ssa Marina Cerimele;
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modifiche.
3. Salvo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del presente contratto, l'incarico ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno 02 novembre 2021;
4. La regione si riserva la facoltà di variare l'azienda di assegnazione del direttore generale senza che ciò modifichi la durata o le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, l'eventuale adeguamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 6. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

Art. 2

(Oggetto)

1. La dott.ssa Marina Cerimele si impegna ad ispirare la propria azione ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche, a quelli individuati nell'allegato 1 al presente contratto, nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate.

Art. 3

(Obiettivi di mandato ed annuali)

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica dei risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità previsti dallo stesso art. 2 d.lgs. 171/2016.

2. Il direttore generale è tenuto al rispetto degli obiettivi a pena di decadenza previsti dalle vigenti leggi statali e/o regionali, nonché agli obiettivi vincolanti a pena di decadenza previsti da leggi approvate successivamente al presente contratto.
3. La regione stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali di salute e assistenziali, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
4. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio potranno determinare la corresponsione di una integrazione del trattamento economico indicato all'art. 6 nella misura massima del venti per cento
5. Relativamente agli obiettivi relativi ai tempi di pagamento delle l'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 prevede espressamente che la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori previsti dalla legislazione vigente, non può essere inferiore al 30 per cento e che:
 - a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

Art. 4

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. La dott.ssa Marina Cerimele si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.
3. E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
4. Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. Nel rapporto con gli organi di informazione il direttore generale ispira le proprie iniziative di comunicazione ai principi di verità e pertinenza, nonché all'assoluto rispetto della *privacy*.
5. Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.



Art. 5

(Obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. In sede di verifica di cui al successivo art. 7, costituiscono grave inadempienza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7bis, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e s.m.i., ai fini della confermabilità dell'incarico di direttore generale:
 - a) il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
 - b) il mancato rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Art. 6

(Compenso)

1. Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 e in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 574/2016 in materia di trattamento economico dei Direttori della Aziende sanitarie, è attribuito un trattamento economico omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, pari ad € 154.937,07 (euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) al lordo di oneri e ritenute di legge.
2. Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
3. Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
4. La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione, secondo quanto indicato nell'art. 3.
5. Le parti si danno atto che il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile – ove l'evoluzione normativa in materia renda obbligatorio per la Regione Lazio dare applicazione ad ulteriori disposizioni normative sopravvenute – di rideterminazione in misura minore o maggiore, con l'effettuazione degli eventuali conguagli rispetto ai compensi già percepiti.

Art. 7

(Verifica)

1. Trascorsi 24 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati dal documento allegato al presente contratto e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4 e ssgg. del d.lgs.171/2016. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporta la decadenza del direttore generale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5 del d.lgs. 171/2016.

Art. 8

(Decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato)

1. La decadenza del direttore generale è disposta dal Presidente della Regione in tutti i casi previsti dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 18/1994 e successive modifiche, con le modalità ivi previste.
2. Ove si prospettino casi di squilibrio economico finanziario, il Direttore Generale presenta alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria un apposito piano di rientro a pena di decadenza ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata trascorsi sessanta giorni dalla contestazione formale ad adempiere senza che il direttore generale abbia provveduto.
3. Il contratto è risolto *ope legis*, ai sensi dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002, a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali.
4. In caso di sentenza del giudice che disponga la reintegrazione nelle funzioni di direttore generale dell'Azienda sanitaria di un precedente direttore generale, il presente contratto si intende risolto senza che nulla sia dovuto a titolo di indennità di recesso.
5. Il contratto è risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui l'Azienda o ente venga soppressa od accorpata ad altra Azienda o Ente del SSR comunque denominato, nonché in caso di mancata accettazione della variazione di sede ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. 171/2016, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
7. In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.
8. Resta ferma la cessazione dall'incarico al raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente

Art.9

(Tutela legale)

1. Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e a condizione che non sussista conflitto di interessi, le spese relative alla difesa in giudizio sono anticipate dall'Azienda sanitaria a fronte di una valutazione circa la necessità di tutelare propri interessi e la propria immagine.
2. A seguito di sentenza passata in giudicato nella quale si accerti il dolo o la colpa grave l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Generale ovvero, in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato, provvede ad assumersene l'onere in via definitiva.

Art. 10

(Norme Applicabili)



1. Per quanto non previsto dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 2 del d. lgs. 171/2016 e dal presente contratto, si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.11


(Spese di registrazione e bollo)

1. Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Marina Cerimele.

Roma, li 29.10.2021

Dott.ssa. Leonice Cerimele

Il Direttore della Direzione



Roma,

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, la dott.ssa Marina Cerimele dichiara di approvare espressamente agli artt. 1(Conferimento dell'incarico e durata), 3 (obiettivi di mandato ed annuali) 4 (Obbligo di fedeltà ed esclusività), 5 (obblighi di informazione e in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, 6 (Compenso), 7 (Verifica), 8 (decadenza, risoluzione del contratto – recesso anticipato), 9 (Tutela legale) e 10 (Norme Applicabili).

Roma, 29.10.2021

Il dott./dott.ssa

..... Leonice Cerimele

AZIENDE OSPEDALIERE

Obiettivo generale	1	Economico Finanziario
Obiettivo specifico		<i>Rispetto dell'obiettivo economico definito annualmente e rispetto dei tempi di pagamento</i>
Descrizione		Rispetto del budget concordato e, al fine di ridurre i ritardi riscontrati nei pagamenti, rispetto delle tempistiche di liquidazione delle fatture passive previste dalla normativa vigente.
Obiettivo generale	2	Tempi di attesa
Obiettivo specifico		<i>Rispetto delle disposizioni regionali in merito ai tempi d'attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale</i>
Descrizione		Rispetto del redigendo Piano regionale liste d'attesa
Obiettivo generale	3	Appropriatezza organizzativa e qualità dell'assistenza
Obiettivo specifico		<i>Rispetto degli standard di qualità e appropriatezza dell'assistenza ospedaliera.</i>
Descrizione		Obiettivi specifici mirati alla valutazione del raggiungimento e mantenimento di standard di qualità e appropriatezza clinica e organizzativa per diverse aree cliniche, quali l'area cardiovascolare, osteomuscolare, ginecologica e oncologica.
Obiettivo generale	4	Piano regionale cronicità
Obiettivo specifico		<i>Assicurare percorsi integrati di cura ospedale-territorio</i>
Descrizione indicatore		Adozione di modalità organizzative e strumenti per la realizzazione di percorsi di dimissione ospedaliera che assicurino la presa in carico del paziente con cronicità da parte dei servizi del territorio, in ragione dei bisogni specifici.
Obiettivo generale	5	Iniziativa sovraaziendali
Obiettivo specifico		<i>Rispetto tempi e modalità unificazione sistemi contabili Rispetto tempi e partecipazione commissioni di gara Centrale Acquisti</i>
Descrizione indicatore		Rispetto dei tempi a fronte delle richieste di adeguamento dei sistemi e delle anagrafiche a quelle regionali (piano dei conti, piano dei fattori produttivi, anagrafica regionale farmaci e dispositivi). Rispetto dei tempi, efficacia e partecipazione dei delegati alle commissioni di gara istituite dalla Centrale Acquisti Regionale